



CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI

anno 2020

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

stipulata tra:

HALLEY Informatica s.r.l

Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
N.Reg.Imp.,Cod.Fisc. e Partita IVA 00384350435
di seguito denominato Fornitore

e

Comune di Micigliano

Via San Blagio, 1 02010 Micigliano (RI)
Partita IVA 00113670574
di seguito denominato Cliente

di seguito singolarmente una "Parte" e congiuntamente le "Parti"

La Convenzione comprende

- Dominio Web

PROT N° 2685 del 30/10/2020

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI

Oggetto della presente Convenzione sono i Servizi espressamente richiesti e scelti dal Cliente e specificati nell'allegato SD.

Le prestazioni sono erogate alle condizioni e termini specificati di seguito e i relativi canoni sono quelli riepilogati nei prospetti economici.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Fornitore di rifiutarsi di concludere il rapporto con il Cliente.

I Servizi offerti in Convenzione sono:

1.1 Dominio Web

Art. 1.1 DOMINIO WEB

Art. 1.1.1 OGGETTO

1.1.1.1 Con la presente Convenzione il Fornitore rinnova la registrazione del Dominio del Cliente.

A fronte del pagamento dei corrispettivi di cui al seguente prospetto economico e all'articolo 4 «Riepilogo "Prospetto economico finale"», il Cliente rinnova la registrazione per continuare ad usufruire di un dominio web ovvero di uno spazio in internet che ha un nome ed è identificato da numeri che convenzionalmente poi sono tradotti negli indirizzi di rete (esempio www.halley.it).

Attraverso il Dominio Web il Cliente ha il suo sito ospitato su un server dedicato, che resta acceso perennemente per permettere ai visitatori di accedervi.

Il Dominio Web non può essere acquistato a titolo definitivo, viene fornita la licenza d'uso pagando un canone annuale che dà il diritto di usufruire del nome scelto.

Art. 1.1.2 SERVIZI INCLUSI NEL DOMINIO

- 1 anno di registrazione;
- gestione del DNS;
- sottodomini illimitati;
- 3 mail da 2 GB con Antivirus/Antispam e Webmail.

Art. 1.1.3 REGOLE ASSEGNAZIONE/REGISTRAZIONE DOMINIO

1.1.3.1 Le regole per la assegnazione/registrazione sono fissate dalla Naming Authority ed applicate dalla Registration Authority italiana; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito all'indirizzo www.nic.it.

Art. 1.1.4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DOMINIO

1.1.4.1 Il Fornitore eroga il Servizio nel seguente modo:

- utilizzo del software Halley eGovernment;
- le comunicazioni tra il tecnico del Fornitore che si occupa del servizio e il referente indicato dal Cliente avverranno attraverso l'indirizzo mail: egov@halley.it oppure contattando l'assistenza telefonica al n. 0737/781227 facendo sempre riferimento al servizio acquistato e in base a quanto stabilito nell'articolo 2.6 "Periodo di disponibilità del Servizio Assistenza".

Art. 2 CONDIZIONI GENERALI

Di seguito si precisano le condizioni generali di erogazione dei servizi, per il Cliente che ha richiesto al Fornitore la fornitura dei servizi inclusi nella presente Convenzione.

Art. 2.1 SERVIZI COMPRESI IN CONVENZIONE

2.1.1 Le Parti convengono che i servizi compresi nella presente Convenzione ed i relativi canoni sono quelli riepilogati nei prospetti economici, nell'articolo 4 "Riepilogo "Prospetto economico" e nell'allegato SD, parte integrante della presente Convenzione, da intendersi qui interamente richiamato, trascritto e sottoscritto.

Art. 2.2 IMPEGNI DEL FORNITORE

2.2.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi previsti in Convenzione. Ogni altro adempimento richiesto e non incluso in Convenzione s'intende totalmente a carico del Cliente, come disciplinato dall'articolo 3 "Servizi fuori Convenzione".

2.2.2 Il Fornitore è esente da responsabilità in caso di mancati aggiornamenti hardware e software a cura del Cliente e comunque per la mancata adozione da parte del Cliente di ogni attività atta a consentire l'erogazione dei servizi.

2.2.3 Il Fornitore è esente da responsabilità per fatti e/o eventi dovuti a circostanze contingenti, a caso fortuito o forza maggiore non imputabili ad esso, particolarmente ove riconducibile a terzi.

Art. 2.3 IMPEGNI DEL CLIENTE

2.3.1 Il Cliente s'impegna a mettere il Fornitore nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi previsti nella presente Convenzione, adottando ogni intervento o azione necessaria a tal fine, ivi compreso fornire tutte le informazioni utili e/o indispensabili di cui dispone.

2.3.2 Il Cliente s'impegna a procedere ad aggiornamenti hardware e software per consentire al Fornitore l'erogazione dei Servizi di Assistenza.

2.3.3 Il Cliente si rende disponibile, su richiesta del Fornitore, a predisporre gli aggiornamenti evolutivi delle apparecchiature e dei programmi necessari per il collegamento ai servizi e la consultazione dei documenti, avendo comunque cura di salvaguardare la fruibilità dei Servizi.

2.3.4 Il Cliente s'impegna ad utilizzare i servizi nei termini convenuti, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratore e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo, delle condizioni presenti in Convenzione.

2.3.5 È fatto divieto al Cliente di far ricorso ad assistenza tecnica di altre ditte su procedure del Fornitore, se non autorizzata dal Fornitore stesso.

2.3.6 Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o dalla Convenzione, il Cliente s'impegna altresì a operare in conformità alle disposizioni normative a tutela di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche.

Art. 2.4 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

2.4.1 La presente Convenzione annulla e sostituisce qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa fra le Parti. Ogni modifica della presente Convenzione deve seguire l'iter di approvazione indicato dal Fornitore e risultare da atto scritto controfirmato dalle Parti.

2.4.2 Ogni modifica alla presente Convenzione deve essere approvata per iscritto dalle Parti, anche a mezzo lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata trasmesse agli indirizzi di cui al successivo art. 2.17 "Comunicazione tra le Parti". Le suddette modifiche, salvo quanto diversamente stabilito di concerto tra le Parti, hanno efficacia decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della modifica proposta.

2.4.3 Per una più semplice approvazione delle modifiche apportate, le Parti possono nominare ciascuna un proprio referente che abbia ricevuto una specifica delega in tal senso, il quale sarà prontamente comunicato all'altra Parte secondo quanto previsto dall'art. 2.17 "Comunicazione tra le Parti" della presente Convenzione.

Art. 2.5 DURATA DELLA CONVENZIONE

2.5.1 La presente Convenzione è valida ed efficace dal **01/01/2020** al **31/12/2020**.

La sottoscrizione della Convenzione implica che essa vale a tutti gli effetti e non è modificabile per tutta la durata della medesima prima della scadenza.

Il rinnovo, nel caso di Convenzione annuale, negli anni successivi al primo, dovrà essere comunicato da parte del Cliente entro il termine essenziale del 31 gennaio dell'anno successivo alla Convenzione scaduta.

Nel caso di Convenzione di durata diversa dall'anno solare, per il periodo successivo a quello in scadenza, il rinnovo dovrà essere comunicato da parte del Cliente entro il termine essenziale di almeno quindici giorni prima della scadenza della Convenzione in essere mediante invio al Fornitore di comunicazione contenente la richiesta di rinnovo; la durata dovrà essere previamente concordata con il Fornitore.

In entrambe le ipotesi, annuale o di durata diversa dall'anno solare, è richiesto l'invio al Fornitore della Convenzione sottoscritta con contestuale comunicazione dell'impegno di spesa a norma dell'art. 191 TUEL come specificato nel successivo articolo 2.9.2 "Determina ed estremi di fatturazione".

Il Fornitore si riserva la facoltà di variare il canone rispetto al periodo precedente per i motivi indicati nell'articolo 2.8.2 "Variazione del canone e delle condizioni della Convenzione".

Qualora, invece, non pervenga la comunicazione di cui al punto superiore nei termini indicati, il Fornitore sospenderà ogni forma di assistenza in Convenzione ed intenderà concluso ogni rapporto. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore per eventuali disservizi, concordando le Parti sul fatto che la sospensione del servizio sarà dovuta esclusivamente all'inerzia del Cliente che non rende possibile l'erogazione delle prestazioni oltre il termine di scadenza, validità ed efficacia sopra indicato.

Il servizio potrà essere attivato comunque solo ove il Cliente abbia preventivamente adottato determina d'impegno di spesa e proceduto all'immediata comunicazione dei dati per l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 191 TUEL e al conseguente immediato pagamento del canone relativo.

Art. 2.6 PERIODO DI DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO ASSISTENZA

2.6.1 Con periodo di disponibilità del servizio assistenza s'intende l'intervallo di tempo giornaliero durante il quale il Cliente può contattare il Fornitore per richiedere assistenza.

2.6.2 Il periodo di disponibilità dei servizi è il seguente:

- dal lunedì al venerdì orario continuato 8.30 - 17.30.

Le festività a carattere nazionale non sono comprese nella dizione "dal lunedì al venerdì".

Art. 2.7 INTERVENTI FUORI ORARIO DI LAVORO

2.7.1 Eventuali interventi o servizi richiesti al di fuori dell'orario di lavoro, saranno forniti subordinatamente alle disponibilità del Fornitore, che potrà accettare o meno tale richiesta, a fronte di una maggiorazione del 40% sulle tariffe in vigore, con esclusione dell'addebito per le parti di ricambio ed i materiali eventualmente impiegati in presenza di apposita relativa Convenzione.

Art. 2.8 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONVENZIONE

Art. 2.8.1 CANONE

2.8.1.1 Il canone da pagare di euro **70,00** oltre IVA, s'intende fisso ed invariato all'interno del periodo convenuto nella Convenzione, da pagare perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso accordo specifico motivato, come specificato nell'articolo 4 «Riepilogo "Prospetto economico"».

2.8.1.2 Il canone sopra indicato è al netto d'IVA; ad esso verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto secondo l'aliquota vigente ai sensi di legge al momento del pagamento della fattura. Ciò significa che, in caso di variazioni

all'IVA da applicarsi per effetto di sopravvenienze normative, le stesse saranno da aggiungersi al canone suddetto, senza riduzione alcuna per quest'ultimo, e versate dal Cliente nei modi e nei termini di legge.

Art. 2.8.2 VARIAZIONE DEL CANONE E DELLE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE

2.8.2.1 Per i rinnovi di cui all'articolo 2.5 "Durata della Convenzione" il Fornitore si riserva il diritto di modificare il canone e le condizioni della presente Convenzione qualora, a seguito di modifiche legislative o altro, la corretta erogazione dei servizi dovesse comportare nuovi e più onerosi costi.

2.8.2.2 La realizzazione di elementi aggiuntivi o aggiornamenti e/o miglioramenti di particolare importanza, che comportino sensibili modifiche della struttura dei Servizi e/o delle funzioni dell'assistenza, che in generale esulino dall'assistenza ordinaria, comporteranno una rivalutazione del canone iniziale.

2.8.2.3 Il canone potrà variare anche per ragioni di gestione dell'andamento economico d'impresa ai fini dell'equilibrio di copertura costi/ricavi e per motivi di congiuntura economica.

2.8.2.4 Sarà comunque applicata automaticamente la variazione determinata dall'aumento dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo pubblicati dall'ISTAT, calcolata su base annua con periodo di riferimento settembre-agosto, tenuto conto dell'indice FOI in mancanza di altro indice specificatamente da applicare.

2.8.2.5 Al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dei Servizi, e considerata la costante evoluzione tecnologica e normativa che caratterizza i servizi oggetto della presente Convenzione, il Fornitore si riserva la facoltà di proporre al Cliente modifiche alle condizioni della presente Convenzione, dandone un congruo preavviso all'altra Parte.

Art. 2.8.3 DIVIETO DI COMPENSAZIONE

2.8.3.1 Il Cliente non potrà compensare gli importi dovuti ai termini della presente Convenzione, con eventuali diritti o pretese vantati nei confronti del Fornitore, salvo diversa disponibilità del Fornitore e a esclusiva discrezione di esso.

Art. 2.8.4 RITARDO O INADEMPIMENTO

2.8.4.1 In caso di mancato o ritardato pagamento, nei termini in cui all'articolo 2.8.1 "Canone", il Fornitore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dei servizi facenti parte della presente Convenzione, fatta salva l'applicazione degli interessi moratori, del risarcimento da recupero ai sensi del D.LGS. n. 231/2002 e ss.mm., oltre al risarcimento danni ad ogni titolo o ragione.

Art. 2.9 FATTURAZIONE - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 2.9.1 REGIME IVA

2.9.1.1 Il corrispettivo della Convenzione verrà dal Fornitore fatturato, con regime IVA secondo la disciplina dello split payment di cui alla Legge n. 190/2014, secondo le istruzioni ministeriali.

Art. 2.9.2 DETERMINA ED ESTREMI DI FATTURAZIONE

2.9.2.1 Secondo quanto stabilito nell'art. 191 comma 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, il Cliente dovrà comunicare l'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione delle relative fatture, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione" presente nell'ultima pagina della Convenzione, nell'articolo 4 "Riepilogo Prospetto economico", che va rispedita al Fornitore completa di tutti i dati, timbrata e controfirmata dal Legale Responsabile dell'Ente o soggetto ad uopo formalmente delegato.

In mancanza della comunicazione, il Fornitore ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Art. 2.9.3 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

2.9.3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.9.3.2 Le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 2.9.4 TRACCIABILITÀ OPERAZIONI

2.9.4.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Art. 2.10 PRIVACY

Art. 2.10.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito www.halley.it – sezione Privacy – Informativa nei confronti dei Clienti, e si considera qui integralmente riportata.

Art. 2.10.2 NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Cliente, per i Servizi oggetto della presente Convenzione, nomina Halley Informatica s.r.l quale Responsabile per il trattamento dei dati.

Per effetto della presente nomina, che annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente nomina, il Fornitore è autorizzato esclusivamente al trattamento dei dati personali e/o particolari forniti dal Titolare del Trattamento (di seguito anche "Cliente") nella misura e nei limiti necessari all'esecuzione delle attività ad essa assegnate.

Il Fornitore ha il potere di compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché il compito di organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali ad essa comunicati dal Cliente ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In conformità a quanto prescritto dal Codice Privacy e dal Regolamento n. 679/2016 relativamente ai dati personali ed alle modalità di trattamento, si precisa che il Fornitore è tenuto a:

- a) svolgere le attività oggetto della Convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016 e, nello specifico, ai principi enunciati dall'art. 5 GDPR, del cui rispetto il Responsabile dev'essere competente, nonché in conformità ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e, in generale, alla normativa europea o statale;
- b) attenersi al divieto di comunicazione dei dati personali salvo il caso in cui ciò si renda necessario per l'adempimento dell'incarico affidato mediante Convenzione dal Cliente al Responsabile. In tal caso il Cliente autorizza l'eventuale comunicazione dei dati personali a terzi, che dovranno a loro volta essere regolarmente nominati Responsabili del trattamento, esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi contrattuali o al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile;
- c) rispettare le condizioni di cui all'art. 28, paragrafi 2 e 4, GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento; in particolare, il Responsabile, qualora ricorra ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Cliente, è consapevole che l'altro Responsabile dovrà sottostare agli stessi obblighi previsti nella presente nomina;
- d) attenersi al divieto di diffusione nonché al divieto di utilizzo autonomo dei dati personali per finalità diverse rispetto a quelle specificate nella presente nomina;
- e) garantire che, all'interno della sua organizzazione e sotto la sua autorità, i dati personali siano trattati soltanto da persone appositamente incaricate e individuate come autorizzate al trattamento, le quali si siano impegnate a trattare e custodire in modo sicuro e riservato i dati loro affidati;
- f) adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- g) coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto della presente scrittura, nel dar seguito alle

- richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR;
- h) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR, ed in particolare:
- nella predisposizione delle misure di sicurezza da adottare a protezione dei dati;
 - nel dare notizia e documentare al Cliente le eventuali violazioni subite, senza ingiustificato ritardo dalla scoperta delle stesse. A tal fine il Responsabile si impegna a comunicare, per iscritto, nel momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione dei dati personali subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile;
 - nello svolgere, ove necessario, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e una consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
- i) restituire e/o cancellare i dati personali al termine del trattamento oggetto del rapporto in essere, eliminando qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico – sia stata fatta dagli stessi, salvo diverso obbligo di legge. È fatto salvo il diritto del Responsabile di trattare i dati personali anche successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti;
- j) mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e ai sensi dell'art. 31 GDPR, cooperare, su richiesta, con l'Autorità di controllo;
- k) redigere il registro delle categorie di attività di trattamento, in conformità a quanto richiesto dall'art. 30 GDPR;
- l) non trasferire i dati personali trattati per conto del Cliente verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Sotto il profilo della responsabilità per i danni cagionati dal Responsabile, si richiamano gli artt. 82, 83 e 84 GDPR. Sono a carico del Cliente tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa nei confronti degli interessati, compresi, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di informazione, gli obblighi relativi al conferimento del consenso, gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti degli interessati.

Nessun corrispettivo è dovuto dal Cliente al Responsabile per l'espletamento della funzione.

L'atto di nomina avrà durata pari alla Convenzione e la sua efficacia cesserà alla data in cui la Convenzione verrà meno per qualsivoglia motivo.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, una delle disposizioni della presente nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto alla presente nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione della presente nomina.

Per tutto quanto non espressamente specificato, il Responsabile si atterrà a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, dal Codice Privacy e a successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2.11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

2.11.1 Ogni inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni assunte in base alla presente Convenzione, che si protragga per oltre 30 giorni successivi dalla ricezione di apposita diffida scritta o a mezzo PEC, determinerà la risoluzione di diritto della Convenzione stessa ai sensi dell'art. 1454 C.C.

2.11.2 La Convenzione può essere risolta da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, agli indirizzi di cui all'art. 2.17 della presente Convenzione, da inviarsi alla controparte con preavviso di 15 giorni al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Convenzione di assistenza del software già esistente tra il Fornitore e il Cliente;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte del Fornitore;
- in caso di condizione di insolvenza del Cliente rispetto ai termini della presente Convenzione. In questo caso la riattivazione dei Servizi è subordinata alla regolarizzazione della sua posizione nei confronti del Fornitore;
- nel caso in cui il Cliente si renda parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del Fornitore;
- in caso di inadempimento ad una o più delle obbligazioni previste dagli artt. 2.5 "Durata della Convenzione" e 2.8 "Pagamento delle prestazioni previste in Convenzione".

2.11.3 La risoluzione della Convenzione implica la cessazione anche senza preavviso dei Servizi forniti.

2.12 RECESSO

2.12.1 Qualora una delle Parti intenda sciogliere anticipatamente il rapporto regolato dalla presente Convenzione, il Cliente e il Fornitore dovranno darne preavviso all'altra Parte almeno tre mesi prima, se la Convenzione è annua, o quindici giorni prima, se di durata inferiore all'anno, a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata agli indirizzi di cui all'art. 2.17 "Comunicazione tra le Parti" delle Condizioni generali della presente Convenzione. L'altra Parte dovrà accettare il recesso.

2.12.2 Il recesso è ammesso solo per mutuo consenso e nelle cause ammesse dalla legge e ha valenza esclusivamente per le sole prestazioni future.

2.12.3 È nullo il recesso ingiustificato.

2.12.4 Qualora il Cliente receda dalla presente Convenzione, per motivi diversi dalla mancata accettazione delle modifiche economiche unilaterali proposte dal Fornitore e prima dello scadere dello stesso, rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica di pertinenza anche per il periodo contrattuale dei servizi non goduti a titolo di penale.

Art. 2.13 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

2.13.1 Il Fornitore ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione dei Servizi qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- richiesta avanzata da parte di qualche autorità pubblica e relativa alla violazione di norme e/o regolamenti vigenti nello Stato italiano;
- interruzione dei Servizi per cause imprevedibili e non imputabili allo stesso Fornitore;
- non accessibilità ai Servizi per mancata connettività del Cliente.

2.13.2 Per 'sospensione' dei Servizi si intende l'impossibilità temporanea di usufruire dei Servizi oggetto della presente Convenzione attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione.

2.13.3 Durante il periodo di sospensione e fino al termine dello stesso, il Cliente è tenuto a pagare un corrispettivo per il mantenimento dei Servizi.

2.13.4 Il Cliente riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

Art. 2.14 CESSAZIONE DEI SERVIZI

2.14.1 Per 'cessazione' dei Servizi si intende l'impossibilità totale e definitiva di usufruire dei Servizi a seguito di recesso, risoluzione, scadenza o comunque per la cessazione degli effetti della presente Convenzione per qualsiasi causa intervenuta.

2.14.2 Il Cliente riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

Art. 2.15 TITOLARITÀ E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

2.15.1 Il Fornitore si impegna a mantenere il più stretto riserbo in merito a qualsiasi informazione e/o dato riguardante il Cliente dei quali venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e si impegna, altresì, a garantire l'esatta osservanza del presente obbligo di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che collaborano alla fornitura dei Servizi.

2.15.2 Il Fornitore non risponde della perdita e/o dei trattamenti dei dati difforni non imputabili ad esso.

2.15.3 È fatta salva la facoltà del Fornitore di trasmettere i dati, le informazioni e i documenti forniti dal Cliente a soggetti dalla stessa delegati ad espletare i Servizi connessi con l'oggetto della presente Convenzione e comunicati esclusivamente nell'ambito delle finalità dei Servizi resi, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti del contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2.15.4 Il Cliente è responsabile per eventuali violazioni causate da dati o da programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore non espressamente resi disponibili dal Fornitore; il Cliente, inoltre, è tenuto a manlevare il Fornitore da qualsiasi genere e tipo di onere comunque derivante da tali violazioni, così come da eventuali violazioni effettuate dallo stesso Cliente e connesse a qualsiasi forma di utilizzazione dei Servizi così come sopra specificati.

2.15.5 Ai fini del trattamento dei dati personali si applica la disciplina di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. ed alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2.16 FORO COMPETENTE

2.16.1 Fatta salva l'applicazione della disciplina in tema di accordi bonari di cui all'art. 206 D.LGS. n. 50/2016, per qualsiasi controversia che non fosse possibile comporre bonariamente, relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, il Cliente accetta sin d'ora, senza riserve, la competenza territoriale giudiziaria del Tribunale di Macerata.

Art. 2.17 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

2.17.1 Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio fisico presso la propria sede legale e digitale presso la propria PEC.

Quindi, rispettivamente:

Domicilio fisico del Fornitore:

Halley Informatica s.r.l.

Indirizzo: Via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (MC)

All'attenzione dell'Ufficio Convenzioni Assistenza

Email: halley@halley.it

Tel.: 0737-781211

Domicilio digitale Fornitore:

PEC: halleyinformatica@legalmail.it

Domicilio fisico Cliente:

Comune di Micigliano

Indirizzo: Via San Biagio, 1 - 02010 Micigliano (RI)

All'attenzione di:

Email: comune.micigliano@ri.tws.it

Tel.: 0746/577893

Domicilio digitale Cliente:

PEC: comune.micigliano.ri@legalmail.it

Art. 2.18 NORME FINALI

2.18.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si richiamano le disposizioni in materia di esecuzione contrattuale di cui al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. - art. 100 e successivi), alle linee guida dell'ANAC, dalle linee guida dell'AGID, nonché alle norme del Codice Civile.

2.18.2 La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale diversa intesa precedentemente intercorsa tra le Parti.

2.18.3 Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le Parti.

2.18.4 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra non può in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dalla presente Convenzione.

2.18.5 L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle clausole di Convenzione, anche in relazione a ciascuna tipologia di Servizio, non inficia la validità della Convenzione, né delle ulteriori clausole ad essa applicabili.

Art. 3 SERVIZI FUORI CONVENZIONE

Art. 3.1 SERVIZI FUORI CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI

3.1.1 Il Cliente può richiedere servizi fuori Convenzione nei casi e alle condizioni sotto disciplinati. Per tali richieste il Fornitore predisponde relativo preventivo, salva, comunque, la facoltà del Fornitore di accettarle o meno.

3.1.2 Si intendono servizi fuori Convenzione e saranno erogati a pagamento tutti i servizi non esplicitamente previsti e concordati, quindi "fuori Convenzione", di cui comunque il Cliente usufruisce.

Si citano, a puro titolo di esempio non esaustivo, i seguenti casi di esclusione: migrazione dei dati, migrazione di documenti archiviati, migrazione di documenti conservati, ecc..

3.1.3 Il costo dei servizi "fuori Convenzione" verrà conteggiato sulla base del listino vigente e dell'articolo 3.2 "Tariffe per interventi" delle Condizioni generali.

Il Fornitore si impegna ad inviare apposito preventivo e/o successivo conteggio.

3.1.4 In ogni caso, il Cliente è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'emissione della fattura (si rinvia all'articolo 2.9 "Fatturazione - Tracciabilità dei flussi finanziari"), ivi compresi gli estremi della determina d'impegno di spesa a norma dell'art. 191 TUEL.

3.1.5 I tempi di intervento varieranno dando la precedenza ai Clienti che hanno regolare Convenzione.

3.1.6 È vietato l'aggiornamento delle procedure e l'uso dei servizi fino alla regolarizzazione della propria posizione. In caso d'indebita fruizione di servizi del Fornitore, saranno in ogni caso dovuti dal Cliente i costi relativi, fatto salvo il maggior danno subito dal Fornitore.

3.1.7 Si diffida, in ogni caso, dal far ricorso all'assistenza tecnica sulle procedure del Fornitore (dismesse e non) da parte di altre ditte non autorizzate dal Fornitore stesso sia per la tutela del software che per i conseguenti eventuali disservizi, di cui il Fornitore è comunque esonerato totalmente.

Art. 3.2 TARIFFE PER INTERVENTI

3.2.1 Le Parti convengono che qualsiasi intervento necessario al Cliente, non incluso tra i Servizi indicati in Convenzione, sarà effettuato dal Fornitore dietro compenso economico, proporzionato all'impegno richiesto, previo invio di offerta/preventivo all'indirizzo di cui all'articolo 2.17 "Comunicazione tra le Parti".

3.2.2 Per tutti i servizi non coperti dalla presente Convenzione verranno applicate le seguenti tariffe.

Tali tariffe riguardano gli interventi presso le sedi del Fornitore, presso il Cliente e in Teleassistenza, come di seguito specificate.

Tariffe per Interventi	
Gettone di teleassistenza (Tariffa oraria) *	70,00 €
Addestramento/intervento di 3 ore presso il Cliente (la tariffa comprende le ore di viaggio e i rimborsi chilometrici) *	600,00 €
Attività in teleassistenza (Tariffa oraria) *	70,00 €
Attività in sede Fornitore (Tariffa oraria) *	70,00 €
Trasferta	0,80 € al Km.

Le tariffe s'intendono IVA esclusa

* Ai Clienti senza regolare Convenzione saranno applicate tariffe a discrezione del Fornitore, proporzionate all'impegno richiesto.

Art. 4 RIEPILOGO "PROSPETTO ECONOMICO"

Il corrispettivo per le prestazioni rese dal Fornitore in favore del Cliente e individuate negli articoli superiori è specificato nel successivo prospetto economico che riporta nel dettaglio quanto dovuto per ciascun servizio richiesto e fornito.

Il Cliente con la sottoscrizione accetta espressamente, per averli specificamente concordati e condivisi, i superiori articoli 1 "Oggetto della Convenzione Servizi Digitali" e relativi sub, 2 "Condizioni generali" e relativi sub, 3 "Servizi fuori Convenzione" e relativi sub, 4 «Riepilogo "Prospetto economico"» con l'indicazione dei prezzi nonché l'allegato SD.

Prospetto economico Convenzione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Dominio Web

70,00

Totale Convenzione 70,00 € IVA esclusa**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Imponibile	IVA*	Totale	Data fattura	Data pagamento
70,00	15,40	85,40		30 giorni dalla fattura

* si espone l'IVA attualmente vigente. Eventuali variazioni dell'aliquota comporteranno conseguenti variazioni sul totale.

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE (compilare tutti i campi)

Nome Responsabile dell'ordine:

N. impegno:

Data impegno:

Capitolo di spesa:


N. Determina:

Data determina:


CIG (distinguere chiaramente le lettere dai numeri): 2802 F03635

Cod. univoco (distinguere chiaramente le lettere dai numeri): AFIRHY


Le Parti dichiarano di accettare e condividere specificamente le Condizioni Privacy previste nell'art. 2 "Condizioni Generali" e riportate nel sito - Sezione Privacy.

Il legale rappresentante
Ciccolini Giovanni**Halley Informatica** s.r.l

DATA 28/10/2020

**Il Cliente** (Timbro e firma)

Al sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. il Cliente dichiara di aver letto, preso piena conoscenza e di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli seguenti e relativi sub: Art. 1 (Oggetto della Convenzione Servizi Digitali) e in particolare i sub Artt. 1.1 Dominio Web, Art. 2 (Condizioni generali) e in particolare i sub Artt. 2.2 Impegni del Fornitore, 2.3 Impegni del Cliente, 2.4 Validità della Convenzione, 2.5 Durata della Convenzione, 2.7 Interventi fuori orario di lavoro, 2.8 Pagamento delle prestazioni previste in Convenzione e in particolare gli ulteriori sub Artt. 2.8.2 Variazione del canone e delle condizioni della Convenzione, 2.8.3 Divieto di compensazione, 2.8.4 Ritardo o inadempimento, 2.10 Privacy, 2.11 Clausola risolutiva espressa, 2.12 Recesso, 2.13 Sospensione dei Servizi, 2.14 Cessazione dei Servizi, 2.17 Foro competente, Art. 3 (Servizi fuori Convenzione) e in particolare i sub Artt. 3.1 Servizi fuori Convenzione Servizi Digitali, 3.2 Tariffe per interventi, Art. 4 («Riepilogo "Prospetto economico"») della presente Convenzione, ivi compreso l'allegato SD. Le Parti concordano reciprocamente, per motivi di mera semplificazione, di non riportare tutte le altre rubriche degli ulteriori sub degli articoli sopra indicati che comportano di limitazioni e sui quali ribadiscono di aver specificamente posto attenzione, di averli valutati, condivisi e concordati in quanto ciascuna clausola è stata oggetto di puntuale trattativa.

Il legale rappresentante
Ciccolini Giovanni**Halley Informatica** s.r.l

DATA 28/10/2020

**Il Cliente** (Timbro e firma)

VERIFICA

(Responsabile Processo Contratti)

Data: 21/11/2019

Firma: Giovanna Girolami

CONVALIDA

(Responsabile Sistema Gestione Qualità)

Data: 21/11/2019

Firma: Romina Crescentini

Inviare compilato e sottoscritto digitalmente (PEC: halleyinformatica@legalmail.it Mail: halley@halley.it).

Servizi		
Comune di Micigliano		
Dominio Web		70,00 €
	Totale	70,00 €



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Sabrina Cesari

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MICIGLIANO - UFFICIO RAGIONERIA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

HALLBY 2020
DOMINIO WEB

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z802F03635
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE
Importo	A € 40.000
Oggetto	€ 70,00

Procedura di scelta contraente	HALLEY INFORMATICA DOMINIO WEB
Oggetto principale del contratto	AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG accordo quadro	SERVIZI
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	-
Motivo richiesta CIG	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24140310	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY INFORMATICA S.R.L.
Codice fiscale	00384350435
Sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 62024 MATELICA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.